D.D.S. n.__27__ **REPUBBLICA ITALIANA**

R E G I O N E S I C I L I A N A

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;
VISTA la L.R.7 novembre 1980 n.116
VISTO il D.I. 26 settembre 1997;
VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;
VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e s.m.i., di seguito denominato Codice;
VISTO l'articolo 167 del D.Lgs. N° 42/2004, e s.m.i.;
VISTO le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 16.5.1968, 7.10.1971 e nel D.P.R.S. n.91 del 13.6.1991 sul perimetro, le prescrizioni d'uso e i vincoli nell'area archeologica della Valle dei Templi di Agrigento ;
VISTO il D.D.G. n. 3291 del 12.08.16 con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana- delega il Dirigente responsabile del Servizio Tutela e Acquisizioni del Dipartimento medesimo alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42 art. 167;
ACCERTATO che **la ditta Satiro Carmelina, Vermi Vincenza, Vermi Gerlando e Vermi Alessandro**, in assenza della necessaria e preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali di Agrigento, ha effettuato, nel Comune di Agrigento, via Caratozzolo n. 47, F. 163, part.lla 628 sub 8, nel 1980, le seguenti opere:

1. Unità immobiliare realizzata in assenza di concessione edilizia e senza il preventivo N.IO della Soprintendenza in zona "D" di cui al DM 16.05.1968.

CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22. 1.2004 n°42 e s.m.i., perché realizzate in assenza di autorizzazione da parte della Soprintendenza di Agrigento; ;
VISTA la nota prot. n. 1349 del 08/02/2011 con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento ha accertato la compatibilità paesaggistica delle stesse opere, ritenendo che le stesse non arrecano grave pregiudizio al contesto paesaggistico e subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/04 e successive modifiche ed integrazioni ed al rispetto delle condizioni imposte dalla medesima Soprintendenza con il citato provvedimento prot. n.1349 del 08/02/2011;
VISTA la successiva nota prot. n.11695 del 28/10/2015 e l'allegata perizia con cui la Soprintendenza di Agrigento ha determinato, ai sensi dell'art.167 del citato D.Lgs. N° 42/2004 e s.m.i. e ai sensi dell'art.3, II comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il decreto interassessoriale n.6137 del 26.09.1997, in € 1.366,54 il profitto conseguito per la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 1, con coefficiente del 5,25 del valore d'estimo, ed in € 1.743,80 il danno arrecato al paesaggio vincolato;
CONSIDERATO che il suddetto parametro profitto è stato per mero errore materiale calcolato dalla Soprintendenza di Agrigento pari al 5,2% del valore d'estimo catastale anziché pari al 5,25%, e che pertanto il profitto conseguito è pari ad € 1.366,54 anziché 1.353,53;
RITENUTO, ai sensi del sopra citato art.167 del D.Lgs. N° 42/2004 e s.m.i. , di dovere ingiungere

al trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;
RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto l'opera abusivamente costruita non arreca pregiudizio all'ambiente vincolato, come dichiarato dalla stessa Soprintendenza nel provvedimento sopra citato;
VISTA la L.R. n°28 del 29.12.2016 pubblicata nella GURS n°56 del 31.12.2016;

D E C R E T A

Art.1) la **Ditta Satiro Carmelina – C.F.: XXXXXXXXXX** nata a XXXXXXXXXX – **Vermi Vincenza C.F. XXXXXXXXXX nata ad XXXXX, Vermi Gerlando C.F. XXXXXXXXXX nato ad XXXXXXXXXX e Vermi Alessandro C.F. XXXXXXXXXX nato ad XXXX,** residenti ad Agrigento, in via Dante n. 176 è tenuta a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni, la somma di € **1.743,80** da imputarsi sul cap. 1987, Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, quale indennità per il danno causato al paesaggio con la realizzazione delle opere abusive.

Tale somma dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Unicredit S.p.A. di Agrigento;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n° 229922 intestato a "Unicredit S.p.A. Agrigento - Ufficio di Cassa della Regione Siciliana";
- bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT 42P0760116600000000229922 indicando quale beneficiario – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana -- Unicredit S.p.A. di Agrigento – Cassiere Agrigento;

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: "Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. N° 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni."

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale del Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Tutela e Acquisizioni – S5.2

- originale o copia autenticata della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Unicredt S.p.A.;
- originale o copia autenticata della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento.
- ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art. 2) Con il presente decreto è accertata la somma di € 1.743,80 sul cap.1987 capo 14 dell'esercizio finanziario 201**7.**

Art. 3) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all'indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato **"per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00"**.

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del

presente decreto.
Art. 5) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Palermo, 16 gennaio 2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Daniela Mazzarella
f.to